

Regione PIEMONTE	Comune di Mongrando
	Riordino del settore del commercio su aree pubbliche ai sensi del D.L.vo 114/98 e della L.R. 28/99
DGR n° 32-2642 2 APRILE 2001	
	Delibera G.C n° del divenuta esecutiva il
	I responsabili del servizio
	Titolo dell'elaborato:
	Norme procedurali per il rilascio delle autorizzazioni di vendita su area pubblica

I N D I C E

	Titolo I Norme generali
Art. 1	Oggetto e definizioni.
Art. 2	Criteri generali per il rilascio dei diversi tipi di autorizzazione.
Art. 3	Criteri e modalità relativi alle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su mercati, posteggi singoli, gruppi di posteggi e fiere a partecipazione commerciale.
	TITOLO II – Autorizzazioni DI TIPO A
Art. 4	Domanda di autorizzazione di tipo A e relativa concessione
Art. 5	Esame della domanda di autorizzazione di tipologia A e relativa concessione
Art. 6	Vicende delle autorizzazioni di tipologia A
	TITOLO III – AUTORIZZAZIONI DI TIPOLOGIA B
Art. 7	Domanda di autorizzazione di tipologia B
Art. 8	Esame della domanda di autorizzazione di tipologia B
Art. 9	Vicende delle autorizzazioni di tipologia B
	TITOLO IV – AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE
Art. 10	Domanda di autorizzazione e concessione temporanea
Art. 11	Esame della domanda di autorizzazione temporanea
	TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 12	Documentazione
Art. 13	Rilascio autorizzazione e relativa comunicazione
Art. 14	Attivazione delle autorizzazioni
Art. 15	Accesso al procedimento autorizzatorio
Art. 16	
	ALLEGATI

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto e definizioni.

1. Il presente provvedimento è adottato ai sensi dell'articolo 28 comma 16 del decreto legislativo 114/98, della LR 28/1999, secondo le disposizioni della Deliberazione della Giunta Regionale 2 aprile 2001 n° 32 – 2642 e dell'allegato A del D.L.vo 222/2016 e disciplina:

- a) i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di tipologia A e B e di quelle definite temporanee;
- b) le modalità di presentazione delle relative domande;
- c) le relative procedure istruttorie;
- d) le modalità di attivazione delle attività vendita;
- e) le modalità di diritto di accesso al procedimento.

2. Per autorizzazione di tipologia A, si intende l'autorizzazione per il commercio su area pubblica mediante l'uso di posteggio rilasciata per ogni singolo posteggio dal Comune ove questo si trova. L'autorizzazione ha durata illimitata.

L'autorizzazione consente:

- a) l'esercizio dell'attività con uso di posteggio nel mercato di competenza,
- b) la partecipazione alle fiere anche fuori regione,
- c) la vendita in forma itinerante nel territorio regionale,
- d) la spunta con uso di posteggio nei mercati della regione al di fuori del tempo di utilizzo dei posteggi assegnati,
- e) l'assegnazione di posteggi singoli ovvero in gruppi di posteggi ovvero in zone di sosta prolungata.

3. Per autorizzazione di tipologia B, si intende l'autorizzazione per il commercio su area pubblica senza l'uso di posteggio e in forma itinerante rilasciata dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza - se persona fisica - o la sede legale, se società. L'autorizzazione ha durata illimitata.

L'autorizzazione consente:

- a) l'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale,
- b) l'esercizio dell'attività al domicilio del consumatore su tutto il territorio nazionale
- c) la partecipazione alle fiere anche fuori regione,
- d) la spunta con uso di posteggio nei mercati anche fuori regione,
- e) l'assegnazione di posteggi singoli ovvero in gruppi di posteggi ovvero in zone di sosta prolungata.

4. Per autorizzazione temporanea l'autorizzazione rilasciata di volta in volta a coloro che – comunque nel rispetto della normativa fiscale vigente – siano in possesso **dei previsti requisiti morali e professionali** per l'esercizio dell'attività commerciale, in occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone.

5. Qualora le autorizzazioni temporanee accedano a manifestazioni di carattere commerciale istituite dal Comune, l'Ente è tenuto a prevederle nell'atto istitutivo della manifestazione.

Articolo 2 – Criteri generali per il rilascio dei diversi tipi di autorizzazione.

1. Per il rilascio delle autorizzazioni di tipologia A, il Comune deve inderogabilmente avere approvato con delibera di Consiglio Comunale, il riordino del settore del commercio su area pubblica. Le autorizzazioni potranno essere rilasciate – fatto salvo il rispetto dei requisiti di esercizio - qualora il Comune abbia effettiva disponibilità di posteggi per effetto di:

- a) eventuale nuova istituzione,
- b) cessazione dell'uso da parte di un operatore assegnatario del posteggio.

Contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, l'ufficio competente rilascia la concessione di posteggio che ha validità dodecennale.

2. L'istituzione di nuovi posteggi può avvenire solo attraverso apposita delibera del Consiglio Comunale.

3. Le autorizzazioni di tipo B, – fatto salvo il rispetto dei requisiti di esercizio – sono rilasciate senza limiti numerici.

4. Le autorizzazioni temporanee, – fatto salvo il rispetto dei requisiti di esercizio – hanno natura accessoria e strumentale rispetto alla manifestazione principale e sono rilasciate relativamente alle manifestazioni eventualmente previste dalla delibera di riordino del settore solo per i giorni in cui si realizzano le manifestazioni stesse.

Articolo 3 – Criteri e modalità relativi alle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su mercati, posteggi singoli, gruppi di posteggi e fiere a partecipazione commerciale.

1. I criteri e le modalità relativi alle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su mercati, posteggi singoli, gruppi di posteggi e fiere a partecipazione commerciale sono quelli fissati dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 9 novembre 2015, n. 6/R. Le selezioni relative alla riassegnazione dodecennale dei posteggi attualmente assegnati sul mercato di Mongrando saranno completate entro il 31 dicembre 2018.

TITOLO II – AUTORIZZAZIONI DI TIPO A

Articolo 4 – Domanda di autorizzazione di tipo A e relativa concessione.

1. Il soggetto che intenda ottenere un posteggio resosi libero prima della scadenza naturale, ovvero di un posteggio a scadenza sul mercato di Mongrando, inoltra, tramite il SUAP, domanda in bollo per il rilascio di autorizzazione di tipologia A e per il rilascio della relativa concessione dodecennale sulla base delle precise indicazioni previste nell'apposito bando comunale. Ogni bando per l'assegnazione dei posteggi di mercato – regolarmente pubblicato sul B.U.R. – conterrà sempre:

- a) l'indicazione numerica del posteggio o dei posteggi disponibili,
- b) la loro ubicazione nel mercato,
- c) la dimensione espressa con la misura del fronte per la misura della profondità,
- d) le eventuali limitazioni di carattere merceologico relative al posteggio,
- e) il termine esatto entro cui l'istanza dovrà essere presentata al Comune,

- f) *i criteri di priorità delle assegnazioni per ogni distinto settore merceologico,*
- g) *l'obbligo di opzione nel caso di richiesta di più posteggi*

2. La domanda va compilata utilizzando la modulistica predisposta dal Comune stesso.

3. La domanda, sottoscritta dal richiedente a pena di nullità, va inoltrata al SUAP, a partire dalla data di pubblicazione del bando comunale nel BUR e deve essere presentata nel termine massimo di 60 giorni dalla pubblicazione stessa. Le domande pervenute fuori termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità successiva.

4. Nella domanda dovranno essere dichiarati a pena di inammissibilità:

- a) *il settore o i settori merceologici da attivare,*
- b) *la superficie di vendita del banco di vendita comprensiva della superficie di proiezione delle tende utilizzate,*
- c) *il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del D.L.vo 59/2010,*
- d) *il possesso dei requisiti professionali – se necessario – previsti dall'articolo 71 del D.L.vo 59/2010.*

Articolo 5 – Esame della domanda di autorizzazione di tipologia A e relativa concessione.

1. Il SUAP verifica la regolarità e la completezza dell'istanza e solo se procedibile la trasmette all'ufficio competente per l'istruttoria di merito. Nel caso di incompletezza o irregolarità dell'istanza il responsabile del SUAP comunica al richiedente le cause di irregolarità e/o di incompletezza. Il termine del silenzio assenso decorre dalla domanda regolare e/o completa.

2. Quando la domanda è regolare e completa l'ufficio cui è stata trasferita la pratica procede alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 comma 3 e qualora il responsabile rilevi l'insussistenza anche di uno soltanto di tali requisiti, dichiara la non procedibilità dell'istanza comunicandone l'archiviazione al richiedente..

3. L'ufficio procedente esamina le istanze regolarmente pervenute, secondo distinte graduatorie per settore alimentare e non alimentare, formulate tenendo conto nell'ordine dei criteri fissati dall'articolo 8 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 9 novembre 2015, n. 6/R.

4. Al termine della verifica istruttoria l'ufficio provvede al rilascio dell'autorizzazione e della concessione o alla comunicazione motivata di diniego.

Articolo 6 – Vicende delle autorizzazioni di tipologia A.

1. Per quanto attiene alle vicende delle autorizzazioni di tipologia A che configurano le fattispecie relative a:

- a) *modifiche o aggiunte di settore merceologico al titolo,*
- b) *subingresso,*
- c) *revoca e sospensione attività,*
- d) *cessazione attività*

si rimanda espressamente alle indicazioni dell'allegato A del D.L.vo 222/2016 e a quelle regionali ancora applicabili contenute – allo stato attuale – ai Capi IV V VI VII nelle relative Sezioni della Deliberazione della Giunta Regionale del 2 aprile 2001 n° 32 – 2642.

TITOLO III – AUTORIZZAZIONI DI TIPOLOGIA B

Articolo 7 – Domanda di autorizzazione di tipologia B.

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività. Il soggetto, che intenda ottenere un'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante, inoltra all'Ufficio competente domanda in bollo per il rilascio di autorizzazione di tipologia B

2. Nella domanda, sottoscritta dal richiedente a pena di nullità, dovranno essere dichiarati a pena di inammissibilità:

- a) il settore o i settori merceologici da attivare,*
- b) il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del D.L.vo 59/2010,*
- c) il possesso dei requisiti professionali – se necessario – previsti dall'articolo 71 del D.L.vo 59/2010.*

Articolo 8 – Esame della domanda di autorizzazione di tipologia B.

1. Il SUAP verifica la regolarità e la completezza dell'istanza e solo se procedibile la trasmette all'ufficio competente per l'istruttoria di merito. Nel caso di incompletezza o irregolarità dell'istanza il responsabile del SUAP comunica al richiedente le cause di irregolarità e/o di incompletezza. Il termine del silenzio assenso decorre dalla domanda regolare e/o completa.

2. Quando domanda è regolare e completa l'ufficio cui è stata trasferita la pratica procede alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 comma 3 e qualora il responsabile rilevi l'insussistenza anche di uno soltanto di tali requisiti, dichiara la non procedibilità dell'istanza comunicandone l'archiviazione al richiedente..

3. Al termine della verifica istruttoria l'ufficio provvede al rilascio dell'autorizzazione e della concessione o alla comunicazione motivata di diniego.

Articolo 9 – Vicende delle autorizzazioni di tipologia B.

1. Per quanto attiene alle vicende delle autorizzazioni di tipologia B che configurano le fattispecie relative a:

- a) modifiche o aggiunte di settore merceologico al titolo,*
- b) subingresso,*
- c) revoca e sospensione attività,*
- d) cessazione attività*

si rimanda espressamente alle indicazioni dell'allegato A del D.L.vo 222/2016 e a quelle regionali ancora applicabili contenute – allo stato attuale – ai Capi IV V VI VII nelle relative Sezioni della Deliberazione della Giunta Regionale del 2 aprile 2001 n° 32 – 2642 .

TITOLO IV – AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Articolo 10 – Domanda di autorizzazione e concessione temporanea.

1. In occasione di fiere, feste, mercati o altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può rilasciare autorizzazioni temporanee esclusivamente ai soggetti in possesso dei requisiti morali e professionali previsti per l'esercizio del commercio dal d.lgs. 39/2010. Il soggetto richiedente inoltra, tramite SUAP, domanda in bollo.

2. Qualora l'autorizzazione temporanea acceda a una manifestazione di carattere commerciale istituita dal Comune la cui concessione sia rilasciata per dodici anni oppure in base a una graduatoria annuale, il procedimento seguirà il dettato dell'articolo 6 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 9 novembre 2015, n. 6/R.

3. L'esercizio dell'attività a seguito di autorizzazione temporanea è svolto nel rispetto delle norme in materia fiscale

4. La domanda, sottoscritta dal richiedente a pena di nullità, deve pervenire almeno 30 giorni prima della manifestazione cui si intende partecipare. Le domande pervenute fuori termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità successiva.

5. Nella domanda dovranno essere dichiarati a pena di inammissibilità:

- a) il settore o i settori merceologici da attivare necessariamente accessori rispetto alla manifestazione principale,*
- b) la superficie di vendita occupata per la vendita comprensiva della superficie di proiezione delle tende utilizzate,*
- c) il possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del D.L.vo 59/2010,*
- d) il possesso dei requisiti professionali – se necessario – previsti dall'articolo 71 del D.L.vo 59/2010.*

Articolo 11 – Esame della domanda di autorizzazione temporanea.

1. Il SUAP verifica la regolarità e la completezza dell'istanza e solo se procedibile la trasmette all'ufficio competente per l'istruttoria di merito. Nel caso di incompletezza o irregolarità dell'istanza il responsabile del SUAP comunica al richiedente le cause di irregolarità e/o di incompletezza. Il termine del silenzio assenso decorre dalla domanda regolare e/o completa.

2. Quando la domanda è regolare e completa l'ufficio cui è stata trasferita la pratica procede alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 comma 3 e qualora il responsabile rilevi

l'insussistenza anche di uno soltanto di tali requisiti, dichiara la non procedibilità dell'istanza comunicandone l'archiviazione al richiedente..

3. L'ufficio procedente esamina le istanze regolarmente pervenute, secondo distinte graduatorie per settore alimentare e non alimentare, formulate tenendo conto nell'ordine dei criteri fissati dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 9 novembre 2015, n. 6/R.

4. Al termine della verifica istruttoria l'ufficio provvede al rilascio dell'autorizzazione e della concessione o alla comunicazione motivata di diniego.

TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI.

Articolo 12 – Documentazione.

1. Alle domande di autorizzazione presentate in Comune ai sensi dei precedenti articoli 4, 7 e 10 non dovrà essere allegata alcuna documentazione aggiunta rispetto a quella richiesta dalla modulistica comunale, fatta salva la maggiore documentazione che il richiedente riterrà di allegare .

Articolo 13 – Rilascio autorizzazione e relativa comunicazione.

1. In caso di esito istruttorio positivo, il responsabile del servizio provvede al rilascio dell'autorizzazione di tipologia A e B su conforme modello regionale, entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza.

2. In caso di esito istruttorio positivo, il responsabile del servizio provvede al rilascio dell'autorizzazione temporanea, su conforme modello comunale, prima della realizzazione dell'evento che giustifica il rilascio.

3. In caso di esito istruttorio negativo, il responsabile del servizio provvede alla relativa comunicazione di diniego rispettivamente entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza per i titoli di cui al comma 1 e entro e non oltre 3 giorni per i titoli di cui al comma 2.

4. In caso di mancata comunicazione del provvedimento di diniego entro il termine suddetto, l'istanza deve ritenersi accolta.

Articolo 14 – Attivazione delle autorizzazioni.

1. A sensi dell'articolo 29 comma 4 lettera a) del Decreto Legislativo 114/98, l'attivazione dell'esercizio nel caso di autorizzazioni di tipologia A e B, deve avvenire entro sei mesi dal rilascio del titolo autorizzatorio salvo proroga in caso di comprovata necessità pena la decadenza dell'autorizzazione rilasciata.

Articolo 15 – Accesso al procedimento autorizzatorio.

1. A sensi del regolamento comunale i soggetti legittimati hanno titolo ad accedere alla documentazione relativa al procedimento autorizzatorio.

2. Qualora la richiesta di accesso pervenga prima della conclusione del procedimento ovvero in una fase istruttoria parziale, il responsabile del servizio ha facoltà di differire l'accesso alla conclusione del procedimento e in tale caso il differimento e le relative motivazioni saranno comunicate per iscritto all'interessato.

3. Il responsabile del servizio nega l'accesso ai documenti nei casi previsti dal DPR 26 giugno 1992 n° 352.

Allegati

1 – Disposizioni regionali in tema di vicende giuridiche delle autorizzazioni

4 – Modello di autorizzazione temporanea

D.L. VO 222/2016

1.9. Vendita da parte di produttori agricoli

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
29.	Vendita di prodotti agricoli in forma diretta e itinerante da parte di imprenditori agricoli, singoli e associati.	Comunicazione	Comunicazione al SUAP ove ha sede l'azienda o ove si intende esercitare la vendita. Nel caso di commercio su area pubblica esercitato su posteggio, occorre la relativa	D.Lgs. n. 228/2001, art. 4 Alla vendita diretta non si applica il D.Lgs. n. 114/1998 (rif. art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 2001/228, art. 4, c. 2, lett. d), D.Lgs. n. 114/1998)
			concessione.	

2 COMMERCIO SU AREA PUBBLICA²

2.1 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) – non alimentare

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
--	----------	-----------------------	---	-----------------------

² La vendita di specifici prodotti, ove compatibile con il commercio su area pubblica, è soggetta ai regimi indicati alla sottosezione 1.10.

51.	Avvio	Autorizzazione	L'autorizzazione è rilasciata contestualmente alla concessione del posteggio.	D.Lgs. n.114/1998, art. 28 c. 3 D.Lgs. n. 42/2004, art. 52
52.	Subingresso	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1 D.Lgs. n. 42/2004, art. 52
53.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1

2.2 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) – non alimentare

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
54.	Avvio	Autorizzazione		D.Lgs. n. 114/1998, artt. 28, c. 4 e 16 D.Lgs. n. 42/2004, art. 52
55.	Subingresso	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998 artt. 26, c. 5 e 30 c. 1 D.Lgs. n. 42/2004, art. 52
56.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1

2.3 Commercio su area pubblica su posteggio (di tipo A) – alimentare

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
57.	Avvio	Autorizzazione più SCIA	L'autorizzazione è rilasciata contestualmente alla concessione del posteggio.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 28 c. 3 D.Lgs. n. 42/2004, art. 52

Articolo 52

Esercizio del commercio in aree di valore culturale

1. Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio (1).

(1) Comma modificato dal D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62.

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
58.	Subingresso	SCIA unica	La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente alla comunicazione, va resa nell'ambito della SCIA unica ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1 D.Lgs. n. 42/2004, art. 52 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
59.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998, artt. 26, c. 5 e 30, c. 1

2.4 Commercio su area pubblica in forma itinerante (di tipo B) – alimentare

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
60.	Avvio	Autorizzazione più SCIA	La notifica sanitaria deve essere presentata contestualmente all'istanza ed è trasmessa a cura del SUAP all'ASL.	D.Lgs. n. 114/1998, art. 28, c. 4 e 16 D.Lgs. n. 42/2004, art. 52 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
61.	Subingresso	SCIA unica	La notifica sanitaria deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP all'ASL. Per la notifica sanitaria non devono essere richieste asseverazioni.	D.Lgs. n. 114/1998 art. 26, c. 5 e 30 c. 1 D.Lgs. n. 42/2004, art. 52 Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari
62.	Cessazione	Comunicazione		D.Lgs. n. 114/1998 art. 26, c. 5 e 30 c. 1

TABELLA A

La presente tabella individua, per ciascuna delle attività elencate, il regime amministrativo, l'eventuale concentrazione dei regimi e i riferimenti normativi.

Con riferimento al regime amministrativo:

- **Quando la tabella indica la Comunicazione**, quest'ultima produce effetto con la presentazione all'amministrazione competente o allo Sportello unico. Qualora per l'avvio, lo svolgimento o la cessazione dell'attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l'interessato può presentare un'unica comunicazione allo Sportello unico di cui all'articolo 19-bis della legge n. 241 del 1990.
- **Quando la tabella indica la SCIA** si applica l'art. 19 della L. n. 241 del 1990: l'attività può essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia) l'amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformare le attività alla normativa vigente.
- **Quando la tabella indica la SCIA unica** si applica l'art. 19-bis, comma 2 della L. n. 241 del 1990: qualora per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l'interessato presenta un'unica SCIA allo Sportello unico del Comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza. Entro 60 giorni (30 nel caso dell'edilizia), qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell'attività, l'amministrazione può vietare la prosecuzione dell'attività o richiedere all'interessato di conformarla alla normativa vigente.
- **Quando la tabella indica la SCIA condizionata** ad atti di assenso, si applica quanto previsto dall'art. 19-bis, comma 3 della L. n. 241 del 1990: se l'attività oggetto di SCIA è condizionata da autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, l'interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi. L'avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.
- **Quando la tabella indica l'Autorizzazione**, è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 della L. n. 241 del 1990. Qualora per lo svolgimento dell'attività sia necessaria l'acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della L. n. 241 del 1990. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo Sportello unico all'interessato.
- **Quando la tabella indica l'Autorizzazione più la SCIA, la SCIA unica o la Comunicazione**, alla domanda per l'Autorizzazione l'interessato può allegare una semplice SCIA, una SCIA unica o una Comunicazione per le attività che le prevedono. Ad esempio, è il caso di una SCIA per la prevenzione incendi allegata alla domanda per l'avvio di un'attività produttiva soggetta ad Autorizzazione.

Le istanze, le segnalazioni e le comunicazioni indicate nella presente tabella vanno presentate secondo quanto indicato dalla modulistica pubblicata sul sito del Comune. L'amministrazione non può chiedere informazioni o documenti diversi da quelli pubblicati sul sito, nonché informazioni o documenti già in possesso dell'amministrazione pubblica.

La SCIA, la SCIA unica o condizionata e la comunicazione sono corredate dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ove espressamente previsto dalla normativa vigente.

Con riguardo alla Sezione II - Attività edilizia, viene effettuata anche una ricognizione completa degli interventi edilizi, dei relativi regimi amministrativi e della loro concentrazione, descritta in un'apposita legenda.

*DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 32 - 2642 DEL 2 APRILE 2001
"CRITERI PER LA DISCIPLINA DELLE VICENDE GIURIDICO AMMINISTRATIVE DEL
COMMERCIO SU AREA PUBBLICA"*

Capo VI - REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

1. La sospensione e la revoca, da adottarsi d'ufficio nei casi previsti dall'articolo 29 c. 3 e 4 del d.lgs.114/98, sono adottate previa contestazione all'interessato ed invito a presentare le proprie controdeduzioni entro un congruo termine, non inferiore a trenta giorni, stabilito dal Comune sede di posteggio, nel caso di autorizzazioni di tipo A e dal Comune di residenza nel caso di autorizzazioni di tipo B.
2. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica con posto fisso può sospendere l'attività nei limiti consentiti dall'art. 29 c. 4 lett. b) del d.lgs. 114/98. Decorso tale termine l'autorizzazione è revocata.
3. In aggiunta alle cause giustificative di assenza dal posteggio indicate dall'art 29 c. 4 lett. b) del d.lgs.114/98 al fine di non incorrere nella decadenza dal posteggio e nella conseguente revoca dell'autorizzazione, è consentito al Comune di valutare discrezionalmente, fino ad un periodo massimo di assenza dal posteggio di un anno, la sussistenza di gravi motivi impeditivi all'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica a posto fisso, in casi eccezionali, debitamente comprovati.
4. Qualora si tratti di agricoltore esercente la vendita su area pubblica del proprio prodotto, rientrano fra i gravi motivi di impedimento all'esercizio dell'attività di cui al precedente n. 3, se adeguatamente comprovati, le assenze determinate da mancata o scarsa produzione a causa di andamenti stagionali sfavorevoli e di calamità atmosferiche .
5. Agli effetti del termine previsto, a pena di decadenza dalla concessione del posteggio, dall'art. 29 c. 4 lett. b) del d. lgs.114/98 per mancato utilizzo dello stesso, non si computano altresì le assenze effettuate dall'operatore per il periodo delle ferie, per un numero di giorni non superiore a trenta nell'arco dell'anno.
6. Al di là dei casi di volta in volta valutabili dal Comune, rappresenta violazione di particolare gravità, tale da comportare la sospensione dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 29 c. 3 del d.lgs.114-98, il mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione del cambio di residenza nei casi ed entro i termini previsti dal precedente capo V sez. II.

Deliberazione della Giunta Regionale 17 dicembre 2001, n. 86-4861

*Deliberazione della Giunta regionale n. 32-2642 del 2 aprile 2001 "Commercio su area pubblica.
Criteri per la disciplina del settore". Indicazioni attuative*

Capo VI D.G.R. n. 32-2642 - Revoca e sospensione dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su area pubblica.

1. Sospensione

- a) L'autorizzazione a posto fisso può essere sospesa fino a quattro mesi, così come è dato desumere dall' art. 29, c. 4. lett. B) del d.lgs. 114/98, laddove è prevista la revoca dell'autorizzazione per il caso in cui si realizzi la "decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare". Ai fini del computo del termine dei quattro mesi previsti dalla legge, data la

formulazione generica della citata disposizione dell'art. 29 del d.lgs. 114/98, sono da considerarsi le assenze non giustificate comunque realizzatesi, siano le stesse continuative o meno.

- b) Per l'autorizzazione in forma itinerante i criteri regionali nulla prevedono. Si ritiene applicabile, in via analogica, lo stesso limite di un anno previsto, con il riferimento al commercio in sede fissa, dall'art. 22, c. 4, lett. b) del d.lgs. 114/98.

2. Cause di giustificazione di assenza dal posteggio.

- a) Oltre alle cause di giustificazione di assenza previste dal d. lgs.114 (malattia, gravidanza, servizio militare), è prevista dai criteri regionali una possibilità aggiuntiva di giustificazione dell'assenza, che ogni singolo Comune potrà valutare discrezionalmente. Si tratta dei **casi eccezionali, debitamente comprovati, per gravi motivi impeditivi**. In questo caso la sospensione è consentita fino ad un anno. Grave motivo è, per l'agricoltore, la calamità atmosferica.
- b) Sono inoltre causa di giustificazione di assenza le **ferie** per un massimo di trenta giorni l'anno. Poiché la Regione non ha stabilito prescrizioni particolari è da ritenere che i Comuni possano programmare i turni e le modalità di effettuazione delle ferie al fine di un regolare servizio al consumatore. Non si dimentichi, infatti, che il commercio su area pubblica attiene all'utilizzo di un bene pubblico rispetto al quale il comune può certamente disporre nel modo più consono al pubblico interesse.
- c) Per ogni fattispecie di assenza dal posteggio del titolare è, ovviamente, fatta salva la possibilità, per il medesimo, di farsi sostituire, nel rispetto dei limiti e delle modalità illustrate al Capitolo I n. 4 della presente deliberazione, alle quali si rimanda.

3. Caso di violazione di particolare gravità tale da comportare la sospensione dell'autorizzazione

I criteri prevedono un unico caso di violazione di particolare gravità, tale da comportare la sospensione dell'autorizzazione, ovvero la mancata comunicazione del cambio di residenza nel caso di autorizzazione di tipo B (cfr. anche quanto precisato al presente Capitolo III, Capo III, Sezione II n. 8). Infatti solo una tempestiva comunicazione da parte dell'interessato al Comune di attuale residenza (da effettuarsi entro sessanta giorni dal cambio di residenza) consente allo stesso di provvedere alla compilazione del nuovo titolo autorizzativo, previo ritiro dell'originale e di darne comunicazione al Comune di rilascio originario che provvederà ad annullare la copia del titolo esistente presso i suoi uffici. Altri casi ai fini della sospensione potranno essere stabiliti dal Comune.

Capo VII - AGGIUNTE E MODIFICHE DEL SETTORE MERCEOLOGICO

1. Le aggiunte e/o le modifiche del settore merceologico sono soggette:

a) ad istanza al Comune competente per territorio, nel caso in cui si tratti di autorizzazione di tipo A.

1) Il Comune può negare l'autorizzazione nel caso in cui, con l'atto di concessione del posteggio, abbia subordinato l'utilizzo dello stesso alla vendita dei prodotti di un determinato settore o di particolari tipologie di prodotti nell'ambito di uno stesso settore, avvalendosi della facoltà prevista dall' art. 28 c. 15 del d.lgs. 114/98 e ribadita al Titolo III Capo I n. 4. della presente deliberazione e nel caso in cui sia necessario salvaguardare la tutela dell'igiene e sanità pubblica.

2) Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'aggiunta di posteggio su autorizzazione di tipo A si conclude entro centoventi giorni dalla presentazione dell'istanza. Decorso il termine predetto senza che sia stato notificato il provvedimento di diniego, la domanda deve ritenersi accolta.

b) a comunicazione al Comune di residenza nel caso in cui si tratti di autorizzazione di tipo B attestante, qualora trattasi di settore alimentare, il possesso del requisito professionale previsto dall'art. 5 del d.lgs. 114/98.

1) La vendita dei corrispondenti generi merceologici può essere iniziata dall'interessato, a comunicazione avvenuta, comprovata dal timbro o dall'avviso postale di avvenuta ricezione da parte del Comune.

COMUNE DI MONGRANDO
PROVINCIA DI BIELLA

COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista in generale il Decreto Legislativo 114/98,

Visto in particolare l' art.11 comma 4 della L.R 12 novembre 1999 n° 28,

Visto in particolare il CAPO IX DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642. 2642

RILASCIA A

residente in _____ Comune _____

AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA

per i giorni _____

per la vendita degli articoli di cui alle tabelle merceologiche _____

durante lo svolgimento della manifestazione della Fiera.

Per l'esercizio dell'attività si CONCEDE altresì

il posteggio n° _____

GIORNO DI FIERA _____

AREA UBICAZIONE _____

AREA ATTREZZATA CON _____

DIMENSIONE MQ. _____

FRONTE ML. _____ PROFONDITA' ML. _____

La presente concessione ha validità per i giorni sopra indicati a far data da _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Data,